Tutti Polo CUNEO

VERBALE DI ACCORDO

In data 23 maggio 1996, si sono riunite:

- la societa' DI.TEX.AL spa, per i Punti Vendita della Provincia di Cuneo, rappresentata dai Sigg. Sandro Invernizzi e Andrea Gelpi e Marcello Pontiggia;

- la FISASCAT-CISL, di Cuneo, in persona del Sig. Adriano Degioanni

- la UILTUCS-UIL, di Cuneo, in persona del Sig. Salvatore Bove;

- la FILCAMS-CGIL, di Cuneo, in persona della Sig.ra Costanza Dalbesio;

per analizzare e discutere quanto previsto dall'art. 5 della legge 863/84 in materia di orario supplementare da parte del personale assunto a tempo parziale, tenuto anche conto di quanto previsto dall' art. 51 del C.C.N.L. rinnovato il 3.11.94,

Premesso che:

- le specifiche esigenze organizzative imposte dal servizio alla clientela rendono non attuabile una programmazione puntale e completa dell'organizzazione del lavoro di preparazione e rifornimento merci, nonche' dell'attivita' di assistenza alla clientela;

- necessita' improvvise e non programmabili rendono necessarie soluzioni adeguate in tempi brevi, pena lo scadimento del servizio e la conseguente perdita del cliente;

- il rafforzamento della presenza della societa' sul mercato locale con la prossima apertura di un nuovo punto vendita in provincia presuppone un elevato grado di immediata risposta organizzativa ai flussi di clientela conseguenti e sino all' assestamento del trend di vendite dello stesso;

Considerando che le esigenze di cui sopra, nonche' assenze improvvise di dipendenti, non possono essere fronteggiate per le evidenti difficolta' genericamente ricorrendo a personale esterno,

Considerato il positivo riscontro in termini di crescita dei livelli occupazionali che le agevolazioni all' utilizzo del part-time sino ad oggi concordate hanno avuto nelle realta' del Punto Vendita della societa' gia' collocati sul territorio cuneese,

preso atto di tutto quanto sopra esposto, le parti convengono:

- nelle unita' operative gestite dalla societa' Di.Tex.Al.spa situate nella provincia di Cuneo gia' operanti o di futura apertura, i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale possono effettuare ore supplementari oltre il monte ore di cui all'art. 51 CCNL con anticipazione o prolungamento dell'orario stabilito, qualora si rendano necessarie per una corretta ed efficiente esecuzione del servizio, a fronte di esigenze improvvise e non programmabili quali assenze per malattie o infortunio nonche' a fronte delle necessita' organizzative per l'inventario di fine anno o di analoghe necessita' di intensificazione dell'attivita' lavorativa aziendale, quali quelle legate all' avvio di una nuova attivita'.

- le ore supplementari verranno svolte con la disponibilita' e l' assenso dei lavoratori interessati;

- le ore supplementari prestate verranno retribuite secondo quanto previsto del vigente C.C.N.L. soprarichiamato.

Considerata inoltre la comune positiva valutazione dei riflessi occupazionali e della crescita professionale realizzata sino ad oggi dai giovani assunti con contratto di apprendistato a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale, le parti convengono sull' opportunita' di consentire l' assunzione a tempo parziale di contratti di formazione e lavoro o di apprendistato, fermo rimanendo le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione. Anche a detti contratti deve intendersi applicabile quanto previsto nel presente accordo.

Quanto concordato si intende quale espressa deroga ai sensi dell'art.5 comma 4 della legge 863/84, a valersi a tutto il 30.06.1997.

Il presente accordo ha validità a decorrere dal 29.08.1996

DI.TEX.AL spa

FISASCAT-CISL

UILTUCS-UIL

FILCAMS-CGIL

FILCAMS-CGIL

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1) Con decorrenza dal 29 gennaio 1996, i rapporti di lavoro in essere alla data stessa con Simco srl, verranno trasferiti, senza soluzione di continuita', alla Di.Tex.Al. spa, che succede quindi nella posizione giuridica attiva e passiva sino a tale data facente capo alla Simco srl.
I contratti di formazione o di apprendistato prosequiranno senza soluzione di continuita' a tutti gli effetti con la Di.Tex.Al. spa per il restante periodo di formazione o tirocinio previsto nei progetti o autorizzazioni a suo tempo approvati.

2) Ditexal riconosce a tutti gli effetti l'anzianita' effettivamente maturata presso Simco srl;

3) Con effetto immediato, viene applicato il trattamento normativo previsto dal CCNL Terziario e Servizi e dal Contratto Integrativo Aziendale Ditexal 6.4.92, in quanto non modificato dal presente accordo.

4) Viene confermato il regime in atto di 38 ore settimanali. I permessi individuali retribuiti residuali verranno goduti nei periodi di minor intesita' lavorativa nel periodo gennnaio/novembre.
L' azienda fissera' in sede locale gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell' azienda.

5) Richiamate le normative di legge in materia di deroghe festive e conseguente lavoro domenicale, a parziale deroga al Punto 10 del C.I.A. Di.Tex.Al., la maggiorazione per lavoro in dette occasioni viene cosi articolata:

dal 29.1.1996: 60%
dal 1.1.1997: 67%
dal 1.1.1998: 75%
dal 1.1.1999: 80%

6) Il protocollo aggiuntivo al C.I.A. Di.Tex.Al. regolante Differenze Cassa risulta cosi' modificato per i Punti Vendita della Provincia di Cuneo:

- le prime n. 3 differenze cassa : biasimo verbale
- le successive n.3 " " : biasimo scritto
- le successive n.3 " " : multa ore 1
- le successive n.3 " " : multa ore 2
- le successive differenze cassa : multa ore 4

I Provvedimenti per differenze cassa non costituiscono precedente in materia disciplinare previsto dal CCNL, ed e' fatta salva la possibilita' del lavoratore di ricorrere a quanto previsto dall' art. 7 legge 300/70

7) Il trattamento economico collettivo e' quello derivante dall' applicazione del CCNL Terziario e Servizi, da accordi provinciali e dall'Accordo Integrativo Aziendale Di.Tex.Al. del 6.4.92, adeguato progressivamente - in considerazione specifica di tutte le premesse soprariportate - con le modalita' di seguito definite:

PREMIO AZIENDALE

	da 1.1.96	da 1.1.97	da 1.1.98	da 1.1.99
QI,1°,2°,3° liv:	80.000	100.000	120.000	180.000
4°,5°,6°,7° liv:	60.000	80.000	100.000	140.000

Le cifre riportate si intendono erogate per 14 mensilita' ed incidenti sul TFR.

Le cifre soprariportate sono riproporzionate per il personale a part-time.

0-12 = 0%
13-24 = 50%
25 oltre = 100%

Per il personale assunto gia' in forza o che verra' assunto con contratto di formazione e lavoro o apprendistato, verranno applicate le sole normative ed il solo trattamento economico stabiliti dal CCNL settore terziario e Servizi per il primo anno di servizio; il 50% delle cifre soprariportate dopo 1 anno di servizio; il 100% dopo il 2° anno di servizio.

8) Tutti gli accordi, prassi o usi aziendali regolanti i rapporti di lavoro dei soggetti interessati al passaggio alla DI.TEX.AL vengono abrogati in quanto assorbiti nel complesso normativo ed economico derivante dal presente accordo riconosciuto nel suo complesso di miglior favore;

14) Il presente accordo avra' efficacia e validita' anche per eventuali nuovi assunti presso il Punto Vendita di Pocapaglia o di altri Punti Vendita di futura apertura in Provincia di Cuneo;

Bra, 4 gennaio 1996

DI.TEX.AL. spa

FISACSAT-CISL